

**PROVINCIA DI COMO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE  
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.**

## INDICE

<b>Articolo 1.</b>	<b>Oggetto</b>
<b>Articolo 2.</b>	<b>Costi del servizio</b>
<b>Articolo 3.</b>	<b>Luoghi di esecuzione del servizio</b>
<b>Articolo 4.</b>	<b>Durata del servizio</b>
<b>Articolo 5.</b>	<b>Stipula del contratto</b>
<b>Articolo 6.</b>	<b>Cauzione definitiva</b>
<b>Articolo 7.</b>	<b>Obblighi dell'affidatario del servizi</b>
<b>Articolo 8.</b>	<b>Obblighi in materia di tutela ambientale</b>
<b>Articolo 9.</b>	<b>Obblighi verso il personale dipendente</b>
<b>Articolo 10.</b>	<b>Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili</b>
<b>Articolo 11.</b>	<b>Divieti</b>
<b>Articolo 12.</b>	<b>Responsabilità e assicurazione</b>
<b>Articolo 13.</b>	<b>Risoluzione del contratto e recesso</b>
<b>Articolo 14.</b>	<b>Controllo e mantenimento dei requisiti</b>
<b>Articolo 15.</b>	<b>Foro competente</b>

## **Art.1 Oggetto**

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio in epigrafe, sulle strade di competenza dell'Amministrazione procedente interessate da incidenti stradali.

Il *servizio di ripristino post incidente*, oggetto della presente procedura di gara, consiste nell'attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e presenti sul manto stradale
- ripristino completo del piano viabile attraverso lo spostamento di tutti gli oggetti che a causa dell'incidente riducono il calibro della carreggiata stradale.

I tipi di intervento sono classificati nelle seguenti tipologie:

"intervento standard", il ripristino della sicurezza stradale compromessa dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;

"interventi senza individuazione del veicolo responsabile", gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;

"interventi perdita di carico", l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

Il tempo massimo d'intervento deve essere contenuto entro il tempo massimo di 30 minuti dall'attivazione (vedere art. 7)

L'affidatario dovrà dotarsi di un data base al fine di raccogliere i dati relativi ai sinistri accaduti e agli interventi di ripristino eseguiti. I dati costi raccolti dovranno essere forniti a richiesta all'Ente e comunque al termine della durata del servizio.

## **Art. 2 Costi del servizio**

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Provincia.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Qualora il veicolo sia sprovvisto di assicurazione l'incaricato dovrà effettuare il servizio assumendosi i relativi costi.

Ai fini dell'individuazione delle disposizioni legislative applicabili all'appalto in argomento, sulla base della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano

dell'intervento di *ripristino*, del valore economico medio di tali interventi, si quantifica l'importo dell'appalto in **€ 80.000,00**.

Attese le caratteristiche del servizio in argomento, strettamente connesse all'organizzazione imprenditoriale degli operatori interessati, alla tipologia di interventi che potranno essere richiesti e alle condizioni locali di volta in volta riscontrabili, non è possibile una quantificazione in via preventiva degli oneri di sicurezza. Gli stessi verranno concretamente determinati dall'affidatario e dalla compagnia assicuratrice al momento della definizione dell'intervento.

*Quale criterio di selezione delle offerte viene valutata positivamente l'offerta che garantisce elevati standard di sicurezza delle maestranze impegnate durante le operazioni di ripristino della sicurezza stradale.*

### **Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio**

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade provinciali della Provincia di Como.

### **Art. 4 Durata del servizio**

L'affidamento del servizio avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio servizio tra l'Amministrazione procedente e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e affidatario del servizio.

Alla scadenza dell'affidamento, qualora non sia ancora stata espletata la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa firmataria del contratto dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

### **Art. 5 Stipula del contratto**

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ad affidare ufficialmente l'incarico mediante stipula di un contratto. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

- cauzione definitiva, di cui al punto seguente;
- autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- polizza di responsabilità civile di cui all'art. 14;
- versamento degli oneri economici per la stipula del contratto.
- ogni altro documento eventualmente richiesto;

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione procedente sita in via Borgovico, 148 - Como, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale.

### **Art. 6 Cauzione definitiva**

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio, secondo quanto

previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dall'affidamento.

Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

- a. in contanti, previo versamento presso la Tesoreria provinciale o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Ente;
- b. mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- c. mediante polizza assicurativa di pari importo;
- d. mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze;

se prestato nella forma di cui alla precedente lettera a) dovrà essere prodotto in originale; se prestato nelle forme di cui b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., all'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

L'Amministrazione procedente, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano nell'*intervento di ripristino*, del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l'importo di Euro 80.000,00, (centomila virgola zero zero) oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia.

Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva forfettaria del 10%, pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad euro 8.000,00.

### **Art. 7 Obblighi dell'affidatario di servizi**

L'affidatario di servizi è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'affidatario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio h 24 per l'intero anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Inoltre, occorre sussistano delle strutture operative, legate all'affidatario da vincoli contrattuali che, in ogni caso, non si configurino come subappalto, deputate

alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*, con solerzia e tempestività (tempi di arrivo pari a 30 minuti dall'attivazione mediante chiamata al numero verde, salvo casi di comprovata oggettiva impossibilità). L'affidatario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

### **Art. 8 Obblighi in materia di tutela ambientale**

L'impresa affidataria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'*attività di ripristino post incidente*, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

### **Art. 9 Obblighi verso il personale dipendente**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

### **Art. 10 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili**

L'aggiudicatario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

### **Art. 11 Divieti**

E' fatto espresso divieto all'affidatario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con l'affidatario del servizio;
- subappaltare il servizio: pertanto l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento del servizio di ripristino, ai sensi dell'articolo 118 del d. lgs. n. 163/2006;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

### **Art.12 Responsabilità e assicurazione**

L'affidatario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

L'affidatario del servizio, all'uopo, deve dichiarare espressamente di sollevare la Provincia da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo deve dotarsi di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, con validità pari alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

### **Art. 13 Risoluzione del contratto e recesso**

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'affidatario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'affidatario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui l'affidatario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'affidatario del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui l'affidatario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia dichiara all'affidatario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e l'affidatario del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, all'articolo 145 del D.P.R. n. 207/2010 (in quanto compatibile), nonché le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dell'affidamento, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

**Art. 14 Controllo e mantenimento dei requisiti**

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino in oggetto, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento. All'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

**Art. 15 Foro competente**

In caso di controversie il Foro competente è quello di Como.